COMUNE DI AIDONE

Libero Consorzio Comunale di ENNA

ORDINANZA CONTIGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54, 2° e 4° COMMA, DECRETO LEGISLATIVO n°267/00

ORDINANZA DEL SINDACO n°14 del 14 settembre 2026

OGGETTO: **Messa in sicurezza urgente delle alberature e rimozione delle interferenze degli apparati radicali con la sede stradale della Strada Statale n°288 "di Aidone", dal km 44+500 dx al km 44+600 lato destro – Terreni Foglio 81, particelle 91 e 189**
Tutela della pubblica incolumità e della sicurezza della circolazione stradale.

PREMESSO che:

- con nota n°0840409 del 14/09/2026, acquisita in pari data al n°7987 di prot. dell'Ente, l'ANAS S.p.A. – Struttura Territoriale Sicilia – Area Gestione Rete Catania, avente ad oggetto *"S.S. n. 288 'di Aidone' dal km 44+500 dx al km 44+600 dx – Radici alberi pericolose"*, è stata segnalata una situazione di pericolo interessante il tratto della Strada Statale n°288 compreso tra il km 44+500 e il km 44+600;
- la predetta nota individua quale proprietario dei terreni interessati la ditta Vincenzo Caraci, cod. fisc. CRC VCN 47D18 C351T, residente a Catania (CT) nella via Lecce n°13, con riferimento ai terreni censiti al Foglio 81, particelle nn. 91 e 189;
- l'ANAS, a seguito di sopralluogo effettuato dal proprio personale, ha accertato che lungo il predetto tratto insistono alberature ricadenti nella proprietà privata sopra individuata, i cui apparati radicali risultano interferire con la sede stradale;
- in particolare, sono state rilevate evidenti deformazioni e sollevamenti della pavimentazione stradale, riconducibili allo sviluppo delle radici sottostanti il piano viabile;
- secondo quanto rappresentato da ANAS, tale situazione determina un concreto pericolo per la sicurezza della circolazione, con conseguente rischio per gli utenti della strada, oltre a causare il progressivo deterioramento della piattaforma stradale e delle relative pertinenze;

PRESO ATTO che:

- l'ANAS S.p.A., ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo n°285/1992 (Codice della Strada), ha formalmente diffidato il proprietario a provvedere, con l'urgenza richiesta dal caso e a propria cura e spese, all'esecuzione degli accertamenti tecnici necessari, nonché alla rimozione delle cause che determinano l'ammaloramento della sede stradale e ai conseguenti interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza, per quanto di competenza;
- ANAS ha altresì richiesto al proprietario di far pervenire, entro **15 giorni dal ricevimento della diffida**, evidenza delle iniziative intraprese e del programma degli interventi previsti e, a conclusione degli stessi, idonea documentazione attestante l'avvenuta eliminazione delle cause dell'interferenza con la sede stradale e il ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità;
- in caso di mancato riscontro o inerzia del destinatario, ANAS ha comunicato che procederà ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice della Strada, mediante esecuzione d'ufficio degli interventi ritenuti necessari, con addebito delle relative spese al soggetto obbligato;

DATO ATTO che l'ANAS S.p.A. ha contestualmente richiesto al Comune di Aidone, per quanto di competenza, l'adozione delle necessarie ordinanze contingibili e urgenti a tutela della pubblica incolumità, rappresentando la sussistenza di una concreta e indifferibile esigenza di tutela della sicurezza della circolazione stradale e dell'incolumità degli utenti ai sensi degli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo n°267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) e del Decreto Legislativo n°01/2018 (Codice della Protezione Civile);

CONSIDERATO che:

- la situazione accertata interessa una strada statale aperta alla pubblica circolazione;
- le deformazioni e i sollevamenti della pavimentazione segnalati da ANAS costituiscono una situazione suscettibile di arrecare pregiudizio alla sicurezza della circolazione e alla pubblica incolumità;
- la documentazione fotografica allegata alla nota ANAS evidenzia la presenza delle alberature sulla proprietà privata immediatamente adiacente alla sede della S.S. n. 288 e la relativa interferenza con la piattaforma viabile;
- risulta pertanto necessario procedere senza ritardo all'eliminazione delle cause del pericolo provenienti dalla proprietà privata;
- gli eventuali interventi che interessino direttamente la sede stradale statale o le relative pertinenze dovranno essere preventivamente concordati e autorizzati da ANAS S.p.A., quale ente gestore della strada;

RITENUTO che sussistano i presupposti per l'adozione di un provvedimento urgente finalizzato alla tutela della pubblica incolumità e della sicurezza della circolazione;

VISTI:

- l'art. 54 4° comma del Decreto Legislativo n°267/2000, n°267 e successive modifiche ed integrazioni nel testo oggi vigente nella Regione Siciliana, che pone in capo al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, emanare dei provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
- l'art. 6 4° comma della Legge n°125/2008 e successive modifiche ed integrazioni attribuisce al Sindaco l'adozione dei provvedimenti contingibili ed urgenti per prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- richiamato l'art. 38 2° comma della Legge n°142/1990, n°142 e successive modifiche ed integrazioni nel testo oggi vigente nella Regione Siciliana, che pone in capo al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, emanare dei provvedimenti contingibili ed urgenti, in

materia di sanità ed igiene e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
- che la problematica oggetto di accertamento è riconducibile all'ambito di applicazione delle fonti normative prima richiamate;
- l'art. 650 c.p., dal titolo "*Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità*";
- le leggi in materia concernenti la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
- il Decreto Legislativo n°285/1992 "Nuovo Codice della Strada", con particolare riferimento all'art. 15;
- il Decreto Presidente della Repubblica n°495/1992 "regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada";
- il Decreto Legislativo n°01/2018 "Codice della Protezione Civile";
- il Decreto Legislativo n°267/2000, in particolare, gli artt. 50 e 54;
- lo Statuto comunale;
- la vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità;

per quanto sopra riportato, a tutela e salvaguardia dell'incolumità di persone e/o cose;

ORDINA

Alla ditta Vincenzo Caraci, cod. fisc. CRC VCN 47D18 C351T, residente a Catania (CT) nella via Lecce n°13, in qualità di proprietario dei terreni censiti al Foglio 81, particelle nn. 91 e 189, interessati dalle alberature poste in prossimità della S.S. n. 288:

DI ATTIVARSI CON EFFETTO IMMEDIATO, a propria cura e spese, mediante tecnico e/o impresa qualificata, per effettuare ogni necessario accertamento tecnico sulle alberature e sui relativi apparati radicali interferenti con la sede stradale, al fine di individuare gli interventi necessari per eliminare la situazione di pericolo;

DI ADOTTARE, nelle more dell'esecuzione degli interventi definitivi e per quanto ricadente nella propria sfera di competenza, ogni misura precauzionale immediatamente necessaria a impedire l'aggravamento della situazione e a salvaguardare la pubblica incolumità;

DI PROCEDERE, CON LA MASSIMA URGENZA, alla rimozione delle cause provenienti dalla proprietà privata che determinano l'interferenza degli apparati radicali con la piattaforma viabile, mediante gli interventi tecnicamente necessari e idonei a eliminare la situazione di pericolo segnalata da ANAS;

DI ESEGUIRE GLI INTERVENTI sulle alberature e sui relativi apparati radicali nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni tecniche applicabili, adottando ogni cautela necessaria per evitare ulteriori danni alla sede stradale, alle relative pertinenze e alla circolazione;

QUALORA GLI INTERVENTI DA EFFETTUARE COMPORTINO OCCUPAZIONE, manomissione o comunque interferenza con la sede della Strada Statale n°288 o con le relative pertinenze, di **procedere esclusivamente previo coordinamento con ANAS S.p.A. e previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni, nulla osta e prescrizioni dell'ente gestore;**

DI COMUNICARE AL COMUNE DI AIDONE E AD ANAS S.P.A., entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla notificazione della presente ordinanza, le iniziative intraprese, gli accertamenti tecnici effettuati e il programma degli interventi previsti, con indicazione del tecnico e/o dell'impresa incaricata;

DI PROCEDERE AGLI INTERVENTI NECESSARI SENZA INGIUSTIFICATO RITARDO, fermo restando che il termine di 15 giorni di cui al punto precedente è previsto per la comunicazione delle iniziative e del programma degli interventi e **non costituisce autorizzazione a differire eventuali misure immediatamente necessarie alla rimozione di situazioni di pericolo;**

DI TRASMETTERE, A CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI, al Comune di Aidone e ad ANAS S.p.A., **idonea documentazione tecnica e fotografica,** eventualmente corredata da attestazione del tecnico incaricato, comprovante l'avvenuta eliminazione delle cause dell'interferenza e delle condizioni di pericolo.

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza, saranno adottati gli ulteriori provvedimenti consentiti dall'ordinamento, fatti salvi gli interventi di competenza di ANAS S.p.A. quale ente gestore della Strada Statale n°288.

Resta in particolare fermo quanto comunicato da ANAS in ordine alla possibilità di procedere, in caso di inerzia del soggetto obbligato, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Decreto Legislativo n°285/1992, mediante esecuzione d'ufficio degli interventi necessari con addebito delle relative spese.

All'ANAS si è inoltre riservata ogni azione per il recupero nei confronti del responsabile degli oneri sostenuti e degli eventuali maggiori costi necessari per il ripristino della sede stradale e delle relative pertinenze, compresi gli oneri per la regolamentazione del traffico, la messa in sicurezza dei luoghi e gli ulteriori interventi manutentivi resisi necessari.

Che non ottemperando alla superiore ingiunzione nel termine stabilito, in aggiunta a quanto specificato al precedente punto, si provvederà alla comunicazione all'Autorità Giudiziaria, con comunicazione di notizia di reato effettuata dalla Polizia Locale, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Che qualsiasi danno nei confronti di terzi, derivante dalla suesposta situazione, sarà ascrivibile esclusivamente ai soggetti titolari del presente provvedimento per le rispettive competenze.

Che ove vi fossero altri contro interessati, anche se non compaiono nel presente provvedimento, risulteranno obbligati solidali ai sensi della legislazione vigente; gli interessati potranno trasmettere al Comune i dati completi di ognuno di loro al fine dell'applicazione del procedimento anche nei loro confronti.

Lo smaltimento dei rifiuti presenti dovrà avvenire in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia (Decreto Legislativo n°152/2006 e successive modifiche ed integrazioni).

Che trascorso il termine dì quindici giorni dalla notifica senza che gli interessati abbiano ottemperato a quanto previsto dal presente provvedimento, si provvederà d'Ufficio con spese da addebitarsi ai proprietari del fabbricato e si darà avviso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna per la trasmissione della notizia di reato all'autorità giudiziaria.

Che in caso d'inottemperanza, da parte dei proprietari dell'immobile, il rapporto sarà trasmesso all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 (*Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità*) del Codice Penale;
Sono fatte salve le ulteriori responsabilità amministrative, civili e penali eventualmente derivanti dalla mancata osservanza del presente provvedimento.

DISPONE

che la presente ordinanza:

- sia notificata alla ditta Vincenzo Caraci, presso l'indirizzo risultante agli atti;
- sia trasmessa ad ANAS S.p.A. – Struttura Territoriale Sicilia – Area Gestione Rete Catania;
- sia trasmessa alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Enna, per quanto di competenza;
- sia trasmessa al Comando di Polizia Municipale del Comune di Aidone, per la vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento;
- sia trasmessa all'Area Tecnica del Comune di Aidone, per gli adempimenti di competenza;
- sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Comando di Polizia Municipale e gli uffici comunali competenti sono incaricati, ciascuno per quanto di propria competenza, della verifica dell'esecuzione della presente ordinanza e di segnalare tempestivamente eventuali inottemperanze.

INFORMA

Avverso alla presente ordinanza:

- è possibile presentare tempestivamente alla stessa autorità (Sindaco) memorie difensive per chiedere l'annullamento d'ufficio in autotutela, esclusivamente per errori materiali o per la carenza della legittimazione passiva del soggetto obbligato;
- è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. sezione di Catania, o ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente entro 60 e 120 giorni decorrenti dalla data della sua notifica.

Dalla residenza Municipale 14/09/2026

Il Resp.le dell'Area di Staff
Protezione Civile Comunale - SUAP
geom. Lorenzo Calcagno

COMUNE DI AIDONE - Prov. di Enna

Il Sindaco
Annamaria Raccuglia